

Illegittima l'ordinanza contingibile e urgente di rimozione di rifiuti per violazione dei principi di proporzionalità e tipicità dei provvedimenti amministrativi

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 31 ottobre 2024, n. 5837 - Di Vita, pres. f.f.; Di Mario, est. - De Luca (avv. Ausiello) c. Comune di Afragola (avv. Balsamo).

Sanità pubblica - Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Ordinanza contingibile e urgente di rimozione di rifiuti - Illegittimità.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Comune gli ha ordinato di porre in essere *ad horas* le misure di messa in sicurezza di emergenza quali- copertura con apposito telo impermeabile- recinzione con nastro bicolore e picchetti- apposizione di idonea segnaletica per il presunto MCA che per il cumulo rifiuti combusti giacenti nell'area interessata nonché l'immediato legittimo ripristino delle condizioni igienico-sanitarie del fondo e della strada di accesso, identificati al foglio 6, particelle 492, 493 e 494 e la rimozione dei rifiuti giacenti, localizzati nel territorio di Afragola.

Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.

I. Violazione di legge (violazione distorta ed omessa applicazione dell'art. 140 c.p.c. in relazione agli artt. 50 e 54 tuel); eccesso di potere (difetto del presupposto- sviamento- erronea presupposizione di fatto e diritto- ingiustizia manifesta- irragionevolezza- arbitrarietà); violazione dei principi di buon andamento e imparzialità.

II- Violazione di legge (violazione e distorta applicazione degli artt. 50 e 54 tuel in relazione all'art. 192 d.lgs. 192/2006); eccesso di potere (sviamento- arbitrarietà- contraddittorietà- sproporzionalità- difetto assoluto di istruttoria e carenza di motivazione- difetto assoluto dei presupposti); violazione dei principi di proporzionalità- buon andamento e imparzialità- violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi.

III- Violazione di legge (violazione e distorta applicazione degli artt. 50 e 54 tuel in relazione all'art. 192 d.lgs. 192/2006); eccesso di potere (sviamento- arbitrarietà- contraddittorietà- sproporzionalità- difetto assoluto di istruttoria e carenza di motivazione- difetto assoluto dei presupposti); violazione dei principi di proporzionalità- buon andamento e imparzialità- violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi.

Il Comune di Afragola si è costituito ed ha chiesto la reiezione del ricorso.

All'udienza del 12 settembre 2024 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato nel terzo motivo, che riveste carattere assorbente.

Dall'esame degli atti risulta che il Comune ha emanato un'ordinanza contingibile ed urgente in considerazione dei rifiuti che sono stati ritrovati sul fondo di proprietà del ricorrente.

Come chiarito dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza 01.07.2020 n. 4183) l'art. 192 del D.L.vo n. 152/2006, prevedendo un ordinario potere d'intervento attribuito all'Autorità amministrativa in caso di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti e rappresentando, quindi, una specifica norma di settore, esclude a priori la possibilità per l'ente di far uso, per garantire la rimozione dei rifiuti, del potere extra ordinem, proprio delle ordinanze contingibili ed urgenti.

Infatti le ordinanze di rimozione dei rifiuti abbandonati, emesse ai sensi dell'art. 192 del D.L.vo n. 152/2006 non hanno la natura contingibile e urgente propria delle ordinanze sindacali emesse ai sensi degli artt. 50 o 54 del Testo Unico degli enti locali (Tuel), il cui potere ha contenuto atipico e residuale e può pertanto essere esercitato solo quando specifiche norme di settore non conferiscano il potere di emanare atti tipici per risolvere la situazione emergenziale.

Ne consegue che l'ordine di rimozione di rifiuti da un fondo può impartirsi al relativo proprietario solo quando è dimostrata almeno la corresponsabilità con chi ha scaricato, dovendosi escludere la configurazione normativa di un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Sono perciò illegittimi gli ordini di smaltimento dei rifiuti indiscriminatamente rivolti al proprietario di un fondo in ragione della sua mera qualità ed in mancanza di adeguata dimostrazione da parte dell'Amministrazione procedente all'imputabilità soggettiva della condotta.

3. In definitiva quindi il ricorso va accolto.

4. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

